

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

57.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 8 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):			
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1142) . . . . .	1098	istitutiva di una terza Lotteria Nazionale denominata Lotteria E. 42 e cambiamento della denominazione della stessa in quella di « Lotteria Esposizione Roma » (1140) . . . . .	1100
Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario (1144) . . . . .	1098	Modifica delle disposizioni riguardanti la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici (1141) . . . . .	1100
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1115) . . . . .	1098	Aggiornamento al 2 luglio 1940-XVIII delle date indicate negli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 27 marzo 1940-XVIII, n. 692, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale (1143) . . . . .	1101
Proroga dei termini per gli accertamenti e le rettifiche agli effetti delle imposte straordinarie sul capitale delle società per azioni e delle aziende industriali e commerciali (1138) . . . . .	1099		
Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Anonima Esercizio Navi con sede in Roma (1139) . . . . .	1099		
Esenzioni fiscali e tributarie alla Reale Unione Nazionale Aeronautica (1135)	1100		
Modifiche al Regio decreto-legge 1 <sup>o</sup> luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102,			

**La riunione comincia alle 10.**

(Sono presenti il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel, ed il *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, Amicucci).

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i camerati Molfino, Larocca, Morselli, Pascolato, Arcidiacono, Borgatti, Ricchioni, Frignani.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1142)**

PRESIDENTE comunica che il camerata Pesenti, assente giustificato, ha inviato la seguente relazione:

« Il disegno di legge che è sottoposto alla Vostra approvazione riguarda alcune variazioni allo stato di previsione di diversi Ministeri nonché di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41.

Complessivamente contro una maggiore entrata di 1,631,000 lire abbiamo una differenza passiva per aumenti e diminuzioni di lire 154,473,683.65.

Questo maggior onere riguarda principalmente in cifra tonda:

lire 66,000,000, corrisposti all'Azienda autonoma poste e telegrafi per l'impianto e l'esercizio di stazioni radio;

lire 13,000,000, per diritti doganali gravanti sul granturco e sul grano importati in Albania, nonché per alcune spese politiche e riservate per conto dell'Albania;

lire 11,000,000, per spese e servizi di Pubblica sicurezza e per investigazioni politiche;

lire 11,000,000, per spese del Ministero della cultura popolare;

lire 10,000,000 per il funzionamento di Scuole materne;

lire 3,000,000 per l'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia;

lire 2,500,000, per automezzi per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

lire 2,000,000, per la costruzione del monumento a Marconi;

lire 4,000,000, per aumento fondo di partecipazione dello Stato alla Sezione autonoma del credito cinematografico presso la Banca del Lavoro;

lire 4,000,000, per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Si tratta nel complesso di spese rese necessarie dallo sviluppo dei vari servizi anche in dipendenza dello stato di guerra, per cui son certo conforterete colla Vostra approvazione il disegno di legge che Vi è stato presentato ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario. (1144)**

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che nei mesi precedenti allo scoppio del conflitto, l'Azienda Minerali Metallici Italiani in obbedienza a superiori direttive — intensificò l'approvvigionamento dall'estero di notevoli quantitativi di materie prime allo scopo, veramente lodevole, di costituire adeguate scorte.

In seguito alla dichiarazione di guerra, però, non tutta la merce ordinata ha potuto giungere in Italia.

È accaduto, così, che merci viaggianti non sono giunte a destinazione, e che altre merci, già pronte per l'imbarco nei porti americani, ora giacciono in capannoni con conseguenti spese di magazzinaggio e di assicurazione.

Per questi acquisti l'Azienda Minerali Metallici Italiani ha dovuto naturalmente sborsare i relativi importi.

Parte delle merci sarà recuperata alla fine delle ostilità; ma una parte si può considerare ormai perduta, mentre le merci in deposito nei porti esteri subiranno — come già hanno subito — una svalutazione più o meno sensibile.

Tutte queste perdite sono state calcolate nella cifra di 15,000,000 di lire.

L'Azienda avrebbe potuto, invero, rivalersi aumentando proporzionalmente i costi delle corrispondenti merci già esistenti nei suoi magazzini; ma a seguito delle disposizioni relative al blocco dei prezzi, non le è stato possibile di farlo.

Da ciò ha avuto origine il disegno di legge in esame.

Trattasi di un contributo straordinario del tutto particolare che ha la sua ragione di essere dallo stato di guerra. Propone, quindi, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1115)**

BRUNI, *Relatore*, osserva che il provvedimento riguarda la conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII,

n. 1264 col quale è stata disposta la maggior spesa di 389,800,000 lire, di cui 340 milioni assegnati al Ministero della marina e 49 milioni 800,000 a vari altri Ministeri. A quello degli affari esteri 5 milioni per spese politiche riservate per l'Albania; al Ministero degli interni 15 milioni per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea, 15 milioni per sgombero della popolazione civile da alcuni centri della frontiera, 3,500,000 lire per i servizi di censura e controllo e 2 milioni per servizi e prestazioni dell'Istituto di Sanità Pubblica; al Ministero delle comunicazioni 9,300,000 lire per spese riguardanti la marina mercantile.

Si tratta di spese quasi tutte dipendenti dallo stato di guerra, e la Commissione quindi non può che dare la sua calorosa approvazione, specialmente perchè la maggior parte delle somme cui si riferisce il provvedimento sono destinate a rendere sempre più efficiente la nostra valorosa marina da guerra.

Il disegno di legge contempla inoltre una maggiore assegnazione di 35 milioni di lire per rimborso ai comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi ed autorizza anche l'anticipazione entro il 31 dicembre 1940-XIX delle spese per esigenze straordinarie della difesa nazionale, in relazione al fabbisogno, con prelevamento dai fondi di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per gli accertamenti e le rettifiche agli effetti delle imposte straordinarie sul capitale delle società per azioni e delle aziende industriali e commerciali. (1138)**

MAZZINI, *Relatore*, ricorda che col 31 dicembre 1940-XIX, viene a scadere il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per gli accertamenti e le rettifiche delle dichiarazioni relative alle imposte straordinarie sul capitale delle Società per azioni e delle aziende industriali e commerciali. È noto il complesso lavoro che gli uffici finanziari svolgono; essi non potrebbero quindi nel termine stabilito compiere tutte le operazioni di revisione. La proroga del termine al 31 dicembre 1941-XX è perciò quanto mai opportuna. Sarebbe da domandarsi, se, in previsione

della lunga durata di questo lavoro, non sia il caso di aumentare il personale, al fine di accelerare le rettifiche e di evitare che numerose aziende seguitino ad avere in sospeso le pratiche relative.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva la particolare delicatezza delle operazioni di revisione in oggetto, le quali pertanto non possono essere affidate a personale di nuova assunzione o non di ruolo.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Anonima Esercizio Navi con sede in Roma: (1139)**

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che allo scopo di esercitare il traffico costiero nel Mar Rosso, nell'aprile del 1940-XVIII venne costituita, con un capitale di lire 50,000, la Società Anonima Esercizio Navi la quale è una emanazione della Società di Navigazione Eritrea, il cui capitale azionario di 15,000,000 di lire appartiene totalmente allo Stato.

È evidente che una Società di navigazione con un capitale di sole lire 50,000 — ossia pressochè nullo — non possa funzionare. Si è quindi reso necessario ottenere l'aumento del capitale stesso che viene portato a lire 17 milioni.

A questo aumento si è provveduto innanzi tutto con l'apporto di due motonavi di recentissima costruzione denominate *Lago Zuai* e *Lago Tana* per le quali vennero già spesi, sul bilancio del Ministero dell'Africa Italiana, 10,000,000 di lire in applicazione del decreto-legge 24 novembre 1938-XVII.

Altri 4,000,000 devono essere corrisposti in contanti a cura delle finanze e servono a saldare il prezzo di costo delle navi che si aggira appunto sui 14,000,000.

I rimanenti 3,000,000 (precisamente 2 milioni 950 mila) a raggiungere i 17 milioni, sono rappresentati dai premi di costruzione che spettano all'armatore in base alle vigenti disposizioni di legge e che vengono destinati a completare il capitale sociale.

Nulla trovando da eccepire, propone l'approvazione del provvedimento.

SPINELLI DOMENICO non ritiene perfettamente chiariti i motivi per i quali si procede alla costituzione di questa nuova

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

società, dato che la elevazione del capitale sociale della Anonima Esercizio Navi da 50,000 lire a 17 milioni avviene con l'apporto di 14 milioni da parte dello Stato, di cui 10 sono costituiti dalle navi della Società Anonima Navigazione Eritrea che appartiene totalmente allo Stato.

Sembrerebbe più opportuno che fosse dato incarico a quest'ultima società, già costituita, che ha piroscafi già suoi, di esercitare il cabotaggio nel Mar Rosso.

GUZZELONI, *Relatore*. Fa presente che il provvedimento trova la sua ragione di essere esclusivamente nella necessità di autorizzare per legge l'ulteriore spesa di 4 milioni di lire, da aggiungere all'apporto di 10 milioni di lire, rappresentato dal valore delle navi *Lago Tana* e *Lago Zuai*.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ricorda che la Società Anonima Navigazione Eritrea fu costituita alcuni anni or sono su richiesta del Ministero degli esteri allo scopo di esercitare la navigazione lungo le coste dell'Eritrea e fra queste e le coste dell'Arabia. Tale funzione, peraltro, non fu mai esercitata dalla società predetta, la quale invece si dedicò al commercio, realizzando utili notevolissimi.

È stato opportuno creare una nuova Società, l'Anonima Esercizio Navi, per evitare la confusione ai fini amministrativi di funzioni commerciali aventi scopo e rischi differenti con conseguente compensazione tra utili e perdite derivanti da attività diverse.

Ritiene, pertanto, che, per un criterio di buona amministrazione, la Commissione generale del bilancio non possa non approvare il provvedimento in esame, diretto a scindere queste differenti amministrazioni e a non mescolare gli utili commerciali di una fiorente società con l'amministrazione dell'altra che deve esercitare, presumibilmente in perdita, navi con caratteristiche e funzioni speciali.

SPINELLI DOMENICO si dichiara soddisfatto di tali chiarimenti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Esenzioni fiscali e tributarie alla Reale Unione Nazionale Aeronautica. (1135)**

PRESIDENTE avverte che, per assenza giustificata del relatore Molino, riferirà il camerata Bolzon.

BOLZON, *Relatore*, nota che col disegno di legge in esame si estendono alla Reale Unione Nazionale Aeronautica le agevolazioni fiscali già concesse alla Lega Navale Italiana, dato che gli scopi dei due Enti sono identici, essendo diretti alla diffusione, alla propaganda ed anche all'avviamento della navigazione aerea e marittima.

Ricorda le benemeritenze già acquisite dalla R. U. N. A. e rileva che il sacrificio per l'Erario, sarà lievissimo, trattandosi di modeste agevolazioni.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, istitutiva di una terza Lotteria Nazionale denominata Lotteria E. 42 e cambiamento della denominazione della stessa in quella di « Lotteria Esposizione Roma ». (1140)**

CIARDI, *Relatore*, osserva che il presente disegno di legge trae la sua ragione d'essere dal fatto che l'Esposizione universale di Roma, che doveva inaugurarsi nel 1942, deve essere rimandata a tempo indeterminato a causa dell'attuale situazione.

La lotteria quindi, istituita nell'intento di concorrere al finanziamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma e che si denominava Lotteria E. 42, viene, col presente disegno di legge, ad assumere la denominazione di Lotteria Universale di Roma.

Permanendo gli scopi che consigliarono la istituzione dell'E. 42, ed essendo l'attuale disegno di legge la continuazione del precedente, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Modifica delle disposizioni riguardanti la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici. (1141)**

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, rileva che questo provvedimento, il quale reca modifiche alle disposizioni riguardanti la

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni statali, è stato consigliato dalla necessità di equiparare agli squadristi con appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, i fascisti iscritti al Partito posteriormente a tale data che abbiano ottenuto la qualifica di squadristi all'estero. Si tratta di evidente atto di giustizia e pertanto il disegno di legge merita la piena approvazione della Commissione.

Rilevando, peraltro, che questo provvedimento segue numerosi altri concernenti gli squadristi, il che può determinare la erronea impressione che si tratti di nuovi benefici, vorrebbe che questa delicata materia venisse definitivamente sistemata. Presenta, pertanto, il seguente emendamento:

«Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 2.

I benefici concessi con le disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782 e successive norme di attuazione, sono estesi agli squadristi, che erano in ruolo prima della entrata in vigore della predetta legge».

Si eviteranno così le sperequazioni fra gli avventizi squadristi entrati ora nelle Amministrazioni pubbliche e gli squadristi - agenti, ausiliari e impiegati d'ordine - che si trovavano in ruolo prima della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782. Questi ultimi infatti aspirano ad un trattamento uniforme, in modo da non essere danneggiati dagli avventizi squadristi ammessi a usufruire dei benefici della legge predetta.

Si tratta di una questione, piccola se si vuole, ma che determina tuttavia uno stato di disagio ed è bene quindi risolverla.

Crede anzi che l'emendamento possa essere più precisamente formulato nei seguenti termini:

«Il beneficio concesso con l'articolo 3, n. 9 del Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 385, è esteso agli squadristi che erano in ruolo prima della entrata in vigore della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che il provvedimento ha un carattere particolarissimo, dovuto al fatto che per disposizioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista è stato autorizzato il riconoscimento della qualifica di squadrista all'estero a fascisti iscritti in data posteriore al 28 ottobre 1922. Il provvedi-

mento quindi ha una portata assai limitata e la Presidenza del Consiglio non ritiene che in esso possano inserirsi altre disposizioni estensive.

Assicura tuttavia che si farà parte diligente per raccomandare la questione prospettata dal relatore.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, si dichiara soddisfatto e non insiste nel suo emendamento.

MAZZINI domanda se sono noti i criteri in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di squadrista all'estero.

BOLZON. Come per la qualifica di combattente, anche per quella di squadrista vi sono state delle estensioni.

PRESIDENTE. La Commissione del bilancio non può entrare nel merito dei criteri che hanno seguito gli Organi responsabili nell'assegnare la qualifica di squadrista all'estero.

Si associa tuttavia al relatore nel ricordare che già diverse volte la Commissione del bilancio ha dovuto esaminare la situazione degli squadristi, apportando continue varianti e modifiche alla legge del 1939.

Ringrazia, pertanto, il Ministro delle finanze dell'interessamento che vorrà spiegare presso la Presidenza del Consiglio affinché la materia venga unificata e sia accolto il voto specifico del camerata Romano della estensione delle disposizioni della legge del 1939 anche agli squadristi che erano in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge stessa, in modo da assicurare una regolamentazione definitiva della materia.

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Aggiornamento al 2 luglio 1940-XVIII delle date indicate negli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 27 marzo 1940-XVIII, n. 692, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale. (1143)**

ARMENISE, *Relatore*, ricorda che con l'articolo 7 della legge 27 marzo 1940-XVIII, n. 692 - relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale - fu disposto che l'entrata in vigore della legge medesima dovesse aver luogo nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Essendo questa avvenuta con eccezionale ritardo, e cioè il 2 luglio, mentre alcuni articoli della legge (1, 3, 4, 6) ne precisano la validità a decorrere dal 15 maggio, le nuove norme troverebbero applicazione retroattiva; ciò con sensibile danno di coloro che hanno pagata la tassa di concessione governativa dal 15 maggio al 2 luglio 1940, nonché dei produttori che, nello stesso periodo, hanno ottenuto buoni di esonero.

Ad ovviare tali danni è stato predisposto il presente disegno di legge col quale, alla data del 15 maggio indicata negli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 27 marzo 1940-XVIII,

viene sostituita quella del 2 luglio 1940-XVIII, giorno della sua pubblicazione.

Trattasi quindi di provvedimento logico e giusto, il quale peraltro non ha riflesso alcuno sul bilancio dello Stato.

Ne propone perciò l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 10.40.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1142)**

**ART. 1.**

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

**ART. 2.**

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

**ART. 3.**

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

**ART. 4.**

Il contributo straordinario concesso all'Opera Nazionale Combattenti con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 415, in relazione alle condizioni speciali stabilite dal patto colonico dell'Opera medesima è elevato per l'anno 1940 a lire 9 milioni.

**ART. 5.**

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

*Ministero delle finanze:*

lire 2,500,000 per l'acquisto di automezzi da destinare ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

lire 300,000 per ulteriori spese relative all'adattamento ed arredamento della Villa all'Erta in Firenze;

*Ministero dell'interno:*

lire 3,000,000 per ulteriori spese relative all'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia;

lire 700,000 per l'adattamento dello stabile alla Circonvallazione Appia, in Roma, destinato all'accasermamento di Corpi di polizia;

*Ministero dei lavori pubblici:*

lire 2,000,000 per la costruzione del monumento a Guglielmo Marconi nella zona dell'Esposizione Universale, in aggiunta alla somma di lire 4 milioni autorizzata con l'articolo 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 460, ed in relazione al versamento effettuato dall'Ente autonomo per l'Esposizione Universale di Roma, quale contributo per la costruzione di tale monumento;

lire 1,500,000 da prelevare dagli stanziamenti relativi ai servizi del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra per l'adattamento del fabbricato demaniale sede del Sottosegretariato medesimo.

**ART. 6.**

È aumentata di lire 13,364,979 la somma autorizzata con l'articolo 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549, per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza Generale per gli affari di Albania e per quelle inerenti al funzionamento dei servizi civili e politici in quel territorio.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41**

*In aumento:*

Capitolo n. 112. — Proventi, ecc., per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca, ecc. . . . .	L.	800,000 —
Capitolo n. 139. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze . . . . .	»	110,000 —
Capitolo n. 140. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia . . . . .	»	625,000 —
Capitolo n. 379. — Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, ecc. . . . .	»	96,000 —
Totale . . . . .	L.	<u>1,631,000 —</u>

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41**

**CONTO DELLA COMPETENZA**

**MINISTERO DELLE FINANZE.**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 22-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Somma da corrispondere alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio delle stazioni radio-elettriche, di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, numero 679 . . . . .	L.	7,100,000 —
Capitolo n. 78. — Indennità eventuali, ecc. per i servizi isolati, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	200,000 —
Capitolo n. 79. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	400,000 —
Capitolo n. 81. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	1,500,000 —
Capitolo n. 82. — Provvista, ecc. di mobili, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 83. — Fitto, ecc. di locali, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 84. — Spese segrete, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 86. — Provvista, ecc. di vetture, autocarri, automobili, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	1,030,000 —
Capitolo n. 102. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani) . . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 103. — Indennità per missioni, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani) . . . . .	»	60,000 —
Capitolo n. 130. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, ecc. . . . .	»	109,500 —
Capitolo n. 135. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc. . . . .	»	830,000 —

Da riportarsi . . . . L. 12,129,500 —



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 12,129,500 —
Capitolo n. 152. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. . . . .	»	1,000,000 —
Capitolo n. 166. — Spese generali d'esercizio della Zecca — Acquisti di macchine, ecc. . . . .	»	800,000 —
Capitolo n. 173. — Spese d'ufficio, ecc., fornitura e manutenzione di macchine, di mobili, ecc. . . . .	»	3,000,000 —
Capitolo n. 207. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi, ecc.	»	670,000 —
Capitolo n. 221. — Spese per la pubblicazione della Rivista del cata- sto, ecc. . . . .	»	30,000 —
Capitolo n. 246. — Spese di amministrazione, ecc. dei canali patrimo- niali, ecc. . . . .	»	250,000 —
Capitolo n. 258. — Spese di amministrazione, ecc. delle Regie Aziende del Mar Piccolo, ecc. . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 266. — Spese di amministrazione, ecc. delle proprietà dema- niali, ecc. . . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 268. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc. . .	»	1,500,000 —
Capitolo n. 292. — Acquisto, ecc. di strumenti, ecc. per l'accertamento delle imposte di fabbricazione . . . . .	»	4,000,000 —
Capitolo n. 320-ter ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Somministrazione straordi- naria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'impianto ed il miglioramento delle stazioni radio-elettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679 . . . . .	»	58,800,000 —
Capitolo 377-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di automezzi per i servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . .	»	2,500,000 —
Capitolo 383 ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Pensioni a titolo di risar- cimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico appro- vato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e della legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1196 . . . . .	»	8,000,000 —
Capitolo n. 392-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (Regi decreti 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 566) . . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 392-ter ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Premi di operosità e di rendi- mento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (Regi decreti 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 566) . . . . .	»	650,000 —
Capitolo n. 393. — Spese per fornitura di tondelli monetati, ecc. . . . .	»	270,000 —
Capitolo n. 399. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Com- missioni, ecc. (Pensioni di guerra) . . . . .	»	150,000 —
Capitolo n. 400. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo (Pensioni di guerra) . . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 474. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. (Credito ai dipendenti dello Stato) . . . . .	»	52,000 —
Capitolo n. 475. — Spese di liti — Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti, ecc., al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ed altre spese, ecc. . . . .	»	44,000 —
Capitolo n. 579 ( <i>Aggiunto — In conto competenza</i> ). — Spesa per l'acquisto, ecc. della villa all'Erta in Firenze . . . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 584 ( <i>Aggiunto — In conto competenza</i> ). — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva . . . . .	»	400,000 —
Totale degli aumenti . . . .	L.	95,445,500 —

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

*In diminuzione:*

Capitolo n. 61 (*Modificata la denominazione*). — Fitto e riparazione di locali e spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli uffici dipendenti; manutenzione del palazzo demaniale sede del Sottosegretariato . . . . . L. 1,500,000 —

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 339. — Rimborso all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara (Regi decreti-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932-X, n. 375 e 21 settembre 1933-XI, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 169); rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati ad iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale, oltre i limiti delle attività trasferite, in dipendenza del citato Regio decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1398.

Capitolo n. 581 (*Aggiunto*). — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato; rimborso ai comuni delle spese attinenti alla prima distribuzione e rinnovazione della carta annonaria.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

*In aumento:*

Capitolo n. 38. — Premi di rendimento ai magistrati, ecc. addetti al servizio dei fallimenti, ecc. . . . . L. 625,000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc. L. 100,000 —  
 Capitolo n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi. . . . . » 200,000 —  
 Capitolo n. 66. — Fitto, manutenzione, arredamento, ecc. (Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi) . . . . . » 200,000 —  
 Capitolo n. 69. — Spese politiche e riservate (Albania). . . . . » 3,892,069 —  
 Capitolo n. 97-bis (*Di nuova istituzione*). — Somma da erogare per diritti doganali sul grano e granoturco importati in Albania per conto del Regio Governo . . . . . » 9,472,910 —  
 Capitolo n. 101 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero . . . . . » 150,000 —  
 Totale degli aumenti . . . L. 14,014,979 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc. . . . L. 20,000 —  
 Capitolo n. 80. — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese del 3 giugno 1939-XVII relativo all'unificazione, ecc. di tutte le relazioni internazionali, ecc. . . . . » 200,000 —  
 Capitolo n. 100 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero . . . . . » 150,000 —  
 Totale delle diminuzioni . . . L. 370,000 —

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . . L. 645,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 33. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc. nelle colonie, ecc. . . . . L. 645,000 —

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Spese casuali . . . . . L. 40,000 —

Capitolo n. 39. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. — Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne, ecc. . . . . » 10,050,000 —

Capitolo n. 115. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 15,000 —

Capitolo n. 117. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . . . » 20,000 —

Capitolo n. 128. — Accademie di belle arti, ecc. — Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti . . . . . » 200,000 —

Capitolo n. 136. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere di arte, ecc. . . . . » 100,450 —

Totale degli aumenti . . . . . L. 10,425,450 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 43. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . . L. 15,000 —

MINISTERO DELL'INTERNO.

*In aumento:*

Capitolo n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. ai Prefetti, ecc. . . . . L. 30,000 —

Capitolo n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . . » 150,000 —

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 1,200,000 —

Capitolo n. 6. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . . » 140,000 —

Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc. . . . . » 600,000 —

Capitolo n. 16. — Consigli e Commissioni, ecc. . . . . » 50,000 —

Capitolo n. 61. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Premio di arruolamento, ecc. . . . . » 2,000,000 —

Capitolo n. 65. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . . . » 50,000 —

Capitolo n. 69. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 100,000 —

*Da riportarsi* . . . . . L. 4,320,000 —

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 4,320,000 —
Capitolo n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . .	»	7,000,000 —
Capitolo n. 108 ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Spese per l'acquisto e l'adattamento di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia . . . . .	»	700,000 —
Capitolo n. 135- <i>bis</i> ( <i>Aggiunto - In conto competenza</i> ). — Spese per l'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia, ecc. . . . .	»	3,000,000 —
	Totale . . . .	L. <u>15,020,000 —</u>

b) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 35. — Somma da erogare ai sensi della legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 377, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, in dipendenza del provento dell'addizionale ad imposte dirette ed a quelle di registro, successione, manomorta ed ipotecarie, nonché ad imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, istituita col Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Capitolo n. 104-*bis*. — Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra — Contributi e sussidi ad Amministrazioni provinciali, Comuni ed altri Enti per integrare i servizi straordinari di profilassi ed assistenza sanitaria in dipendenza dello stato di guerra ed acquisto di materiale profilattico per detti servizi — Spese per la costruzione e l'attrezzatura di una stazione marittima nel porto di Trapani.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

*In aumento:*

Capitolo n. 53. — Contributo all'Azienda autonoma statale della strada, ecc. . . . .	L.	1,480,000 —
Capitolo n. 60. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . .	»	1,100,000 —
Capitolo n. 76. — Edifici pubblici governativi . . . . .	»	400,000 —
Capitolo n. 84- <i>bis</i> ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Spese in dipendenza di nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali . . . . .	»	2,000,000 —
	Totale . . . .	L. <u>4,980,000 —</u>

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

*In aumento:*

Capitolo n. 89. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. per ferrovie, ecc. . . . .	L.	<u>1,848,000 —</u>
--	----	--------------------

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .	L.	<u>14,000 —</u>
--	----	-----------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria, ecc. . . . .	L.	6,000 —
Capitolo n. 41. — Servizio chimico militare — Spese per studi, ecc. . . . .	»	8,000 —

Totale delle diminuzioni . . . .	L.	<u>14,000 —</u>
----------------------------------	----	-----------------

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . .	L.	100,000 —
Capitolo n. 14. — Spese generali per il funzionamento di organi com- partimentali, ecc. . . . .	»	60,000 —
Capitolo n. 51. — Spese per corredo, ecc. (Milizia forestale) . . . . .	»	2,700,000 —
Capitolo n. 52. — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc. (Milizia forestale) . . . . .	»	314,088 —
Capitolo n. 62. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale . . . . .	»	150,000 —
Capitolo n. 64. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compi- lazione di progetti, ecc. di lavori di bonifica integrale, ecc. . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 117. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. (Milizia forestale) . . . . .	»	150,000 —
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>3,524,088 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 124. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bo- nifica di competenza statale, ecc. . . . .	L.	<u>3,360,000 —</u>
---	----	--------------------

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

*In aumento:*

Capitolo n. 12. — Spese riservate . . . . .	L.	11,000,000 —
Capitolo n. 43. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo . . . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 50-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Somme da erogare, ai sensi della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013, per l'aumento della partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione auto- noma di credito cinematografico (seconda delle tre rate) e per la costi- tuzione presso la Sezione medesima di uno speciale fondo di riserva (seconda delle quattro rate) . . . . .	»	<u>4,166,666.65</u>
Totale . . . . .	L.	<u>15,466,666.65</u>

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 80-ter. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . .	L.	<u>1,633,000 —</u>
---	----	--------------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 107 ( <i>Aggiunto</i> ). — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. delle Capitanerie di porto connesse alla situazione internazionale . . . . .	L.	<u>1,633,000 —</u>
---	----	--------------------

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41.**

**1. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.**

ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 26-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Somministrazione da parte dello Stato per l'esercizio delle stazioni radio-elettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679 . . . . .	L.	7,100,000 —
Capitolo n. 27-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Somministrazione da parte dello Stato per l'impianto ed il miglioramento delle stazioni radio-elettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679 . . . . .	»	58,800,000 —
	L.	<u>65,900,000 —</u>

SPESA.

*In aumento:*

Capitolo n. 61-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Spese d'esercizio delle stazioni radio-elettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679.	L.	7,100,000 —
Capitolo n. 103-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Assegnazione straordinaria per l'impianto ed il miglioramento di stazioni radio-elettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679 . . . . .	»	58,800,000 —
	L.	<u>65,900,000 —</u>

**2. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.**

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Versamento da parte del Ministero della guerra per costruzione di linee telefoniche di interesse militare . . . . .	L.	<u>16,000,000 —</u>
---	----	---------------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . .	L.	<u>102,375 —</u>
---	----	------------------

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 10. — Retribuzioni al personale diurnista . . . . .	L.	1,008,000 —
Capitolo n. 18. — Abbuoni e rimborsi vari . . . . .	»	32,625 —
Capitolo n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc. . . . .	»	7,000 —
Capitolo n. 32. — Spese di pubblicità, ecc. . . . .	»	1,350,000 —
Capitolo n. 35-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Spesa per costruzione di linee telefoniche di interesse militare . . . . .	»	<u>16,000,000 —</u>
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>18,397,625 —</u>

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 16. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc. . . . .	L.	1,000,000 —
Capitolo n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc. . . . .	»	750,000 —
Capitolo n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc. . . . .	»	750,000 —
Totale delle diminuzioni . . . .		L. 2,500,000 —

**Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario. (1144)**

ART. 1.

È assegnato all'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) un contributo straordinario di lire 15,000,000 per sopperire ai particolari oneri dell'attività commerciale sostenuti in relazione allo stato di guerra.

ART. 2.

La somma, di cui al precedente articolo, sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle corporazioni, per le conseguenti erogazioni all'Azienda minerali metallici italiani, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro delle finanze.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1115)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

**Proroga dei termini per gli accertamenti e le rettifiche agli effetti delle imposte straordinarie sul capitale delle società per azioni e delle aziende industriali e commerciali. (1138)**

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito con modi-

ficazioni nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, e concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni è prorogato al 31 dicembre 1941-XX.

È prorogato alla stessa data il termine di cui al secondo comma dell'articolo 25 del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 250, nonché il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 618, convertito nella legge 29 maggio 1939-XVII, n. 870, concernenti l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

**Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Anonima Esercizio Navi con sede in Roma. (1139)**

ART. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale della Società Anonima Esercizio Navi, fino alla concorrenza di lire 14,000,000, di cui lire 10,000,000 mediante apporto da parte della Società Anonima Navigazione Eritrea delle navi *Lago Tana* e *Lago Zuai*.

In relazione a detto apporto viene estinto il debito di lire 10,000,000 della Società Anonima Navigazione Eritrea verso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e resta revocato il terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Gli atti compiuti dalle due Società per eseguire le disposizioni della presente legge, in quanto soggetti a registrazione, saranno sottoposti a tassa fissa di registro.

**Esenzioni fiscali e tributarie alla Reale Unione Nazionale Aeronautica. (1135)**

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto la Reale Unione Nazionale Aeronautica, nonchè i suoi organi periferici, in Italia, nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti, sono, per il conseguimento dei propri fini, parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Nei riguardi delle imposte dirette l'equiparazione suddetta si riferisce esclusivamente ai redditi propri dell'Ente.

**Modifiche al Regio decreto-legge 1° luglio 1938, anno XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, istitutiva di una terza Lotteria nazionale denominata Lotteria E. 42 e cambiamento della denominazione della stessa in quella di « Lotteria Esposizione Roma ». (1140)**

ART. 1.

La denominazione Lotteria E. 42, contenuta nel Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, è sostituita dall'altra « Lotteria Esposizione di Roma ».

ART. 2.

L'autorizzazione ad effettuare la Lotteria Esposizione Roma è concessa fino all'anno successivo a quello in cui avrà termine l'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma.

ART. 3.

La presente legge avrà effetto dal 15 novembre 1940-XIX.

**Modifica delle disposizioni riguardanti la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici. (1141)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificato dall'articolo 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare

regolare domanda corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito: la data di appartenenza al Partito Nazionale Fascista può essere posteriore al 28 ottobre 1922 per coloro che hanno ottenuto la qualifica di « squadrista all'estero »;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista ».

« Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

**Aggiornamento al 2 luglio 1940-XVIII delle date indicate negli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale. (1143)**

ART. 1.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'articolo 1 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito con il seguente:

« A decorrere dal 2 luglio 1940-XVIII, chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, è tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di lire 75,000, per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero della cultura popolare sia rilasciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico.

« La tassa di cui sopra è ridotta a lire 37,500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri.

« Nessuna tassa è dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri ».



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 2.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'articolo 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito dal seguente:

« I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 2 del precedente decreto in ragione di due adattamenti supplementari per ogni pellicola nazionale proiettata in pubblico dopo il 2 luglio 1940-XVIII.

« Il Ministero della cultura popolare rilascerà al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, due distinti certificati, valevoli ciascuno per l'esonero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

« Agli effetti di cui ai precedenti commi, sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano;
- b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;
- c) gli interni e gli esterni siano stati girati prevalentemente in Italia.

« Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti alla esecuzione della pellicola.

« Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica ».

## ART. 3.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'articolo 4 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito con il seguente:

« Alle pellicole non nazionali sonore delle quali alla data del 1° luglio 1940-XVIII, fosse stato già eseguito l'adattamento supplementare in lingua italiana e che fossero state presentate al Ministero della cultura popolare per ottenere l'autorizzazione alla proiezione in pubblico, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

## ART. 4.

L'articolo 6 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, è sostituito con il seguente:

« Con decreto del Ministero per le finanze sarà provveduto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 1,080,000 da corrispondersi alla Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, in corrispettivo di certificato di esonero dalla tassa di concessione governativa per l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere, rilasciato al 1° luglio 1940-XVIII, ai produttori di filmi nazionali, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571 ».

